



Ordinanza

N. 42 del 31-08-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 (CORONAVIRUS) ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - ORARIO PUBBLICI ESERCIZI - ESERCIZI COMMERCIALI - IMPIANTI SPORTIVI

IL VICE SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il DPCM 17.05.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in particolare la n. 49 e la n. 53/2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contenenti misure di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (CORONAVIRUS)

RITENUTO di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19 tra la popolazione;

VISTO l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL VICE SINDACO REGGENTE

a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente e fino al **22 Settembre 2020**:

1. i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, ristopub, caffetterie, gelaterie) dal **lunedì al giovedì** hanno facoltà di apertura a partire **dalle ore 6,00** ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le **ore 24:00**, con l'obbligo, per il gestore, di garantire l'adozione di misure organizzative idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, ristopub, caffetterie, gelaterie) dal **venerdì alla domenica** hanno facoltà di apertura a partire dalle ore 6,00 ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con l'obbligo, per il gestore, di garantire l'adozione di misure organizzative idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. i restanti esercizi commerciali hanno facoltà di apertura tutti i giorni della settimana dalle ore

07:00 alle ore 21:00, con l'obbligo, per il gestore, di garantire l'adozione di misure organizzative idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ORDINA

con effetto immediato dalla pubblicazione del presente atto all'albo on line dell'Ente e fino al **22 Settembre 2020**:

1 sono vietate le partite di calcio, di calcetto e le attività sportive in cui vi sono contatti diretti fra i praticanti.

Dispone

2 la chiusura al pubblico del Campo Sportivo comunale di Via Roma e del Campo di Calcetto di Via Santa Maria

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line dell'Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, Al Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo all'Ufficio vigilanza del comune di Foiano di Val Fortore che tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

IL VICE SINDACO

DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO